

LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1952, N. 38

**Istituzione di una indennità di primo impianto
e di una indennità di comando¹**

Art. 1

Al personale in servizio presso la Regione, compreso quello previsto nell'art. 74 del D.P.R. 30.6.1951, n. 574, è concessa, a decorrere dal 1° gennaio 1952 e sino alla data del 31.12.1953, una indennità di primo impianto nella misura lorda stabilita dalla tabella n. 1, annessa alla presente legge.

Al personale di cui all'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 18, l'indennità stessa è attribuita nella misura lorda fissata nella tabella n. 2, annessa alla presente legge.

L'indennità di primo impianto non è cumulabile con l'eventuale trattamento di missione corrisposto per i primi 90 giorni di servizio continuativo prestato presso la Regione.

Art. 2

Al personale direttivo proveniente da altre Amministrazioni pubbliche, che sia incaricato, in via permanente, delle funzioni di grado superiore a quello rivestito, può essere attribuita, con provvedimento motivato della Giunta Regionale, la misura dell'indennità di primo impianto prevista per il grado immediatamente superiore a quello ricoperto fermo restando il trattamento economico complessivo ad esso spettante nella Amministrazione di provenienza.

¹ In B.U. 10 dicembre 1952, n. 26.

Art. 3

Al personale di ruolo dello Stato e di altri Enti pubblici, comandato a prestare servizio presso la Regione proveniente da uffici situati fuori di Trento, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 1952, una indennità di comando non cumulabile con il trattamento di missione.

Tale indennità è commisurata ad un sesto ovvero ad un quarto del trattamento di missione, per il personale con la famiglia a carico, a seconda che la famiglia si sia trasferita a Trento ovvero sia rimasta nella sede dell'ufficio di provenienza, e ad un ottavo, per il personale celibe o vedovo senza famiglia acquisita a carico.

Al personale comandato presso la Regione, appartenente ai ruoli centrali dell'Amministrazione dello Stato, è attribuita, oltre ad una indennità pari a quella prevista dall'art. 18 della legge 29 giugno 1951, n. 489, una indennità integrativa commisurata al 50% di detto trattamento.

L'indennità di cui al primo comma del presente articolo non compete al personale di cui all'articolo 88 del D.P.R. 30.6.1951, n. 574.

Art. 4

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1952.

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

TABELLA 1²

TABELLA 2³

² Testo non riportato in quanto di carattere esclusivamente finanziario.

³ Tabella abrogata dall'art. 9 della l.r. 1 dicembre 1953, n. 22.